



**CORTE DEI CONTI**

**Sezione regionale di controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Claudio Guerrini	Consigliere
Alessandro VISCONTI	Consigliere
Caterina Angela Marra	Referendario
Vitaliana Vitale	Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Vista la nota prot. n. 118 del 18 dicembre 2024, con la quale il Consiglio delle autonomie locali ha trasmesso la richiesta di parere prot. n. 117 del 17 dicembre 2024, formulata dal Comune di Spotorno (SV) in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza n. 1/2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio del 16 gennaio 2025 per deliberare sulla ridetta richiesta di parere;

Udito in camera di consiglio il relatore, dott.ssa Vitaliana Vitale

**Premesso che**

Il Comune di Spotorno, con nota prot. n. 117 del 17 dicembre 2024, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, ha formulato richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, in ordine alle corrette modalità di riversamento e

contabilizzazione in bilancio delle componenti perequative TARI istituite da ARERA con delibera n.386/2023.

Più specificatamente, l'istanza, articolata in due quesiti, chiede se:

- è legittimo considerare il valore incassato a titolo di componenti perequative TARI per ciascuna utenza quale somma complessiva da riversare a CSEA scongiurando così la circostanza in cui il Comune si troverebbe ad anticipare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, somme in favore di CSEA senza avere la certezza dell'integrale copertura delle stesse in considerazione dell'incidenza della dubbia esigibilità di una quota parte delle entrate richieste ai fini TARI e delle possibili variazioni diminutive dei valori "bollettati", e quindi accertati, per effetto delle variazioni che potrebbero essere dichiarate da parte dei contribuenti (come consentito dal Legislatore) fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'emissione dei titoli di incasso TARI, quindi successivamente al termine del 15 marzo per il versamento a CSEA da parte dei comuni;

-se, anche in conseguenza del criterio di contabilizzazione appena proposto, l'imputazione delle somme registrate in entrata del bilancio comunale e derivanti dall'applicazione delle componenti perequative TARI debba avvenire tra le entrate di parte corrente del titolo terzo oppure tra le entrate in partite di giro pur, in questa ultima ipotesi, non trovando esatta corrispondenza tra entrata e spesa in quanto il Comune si troverebbe ad impegnare e pagare in spesa una somma che potrebbe, seppur per una quota minima, non trovare mai opportuna copertura tra le scritture di cassa in entrata corrispondenti.

## **DIRITTO**

### **1. Verifica dell'ammissibilità della richiesta di parere**

L'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche a Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o di diverso ordine giurisdizionale).

## 1.1 Ammissibilità soggettiva

Circa il requisito dell'ammissibilità soggettiva, i presupposti per la richiesta del parere devono essere vagliati in relazione alla legittimazione dell'ente ed alla capacità della persona fisica firmataria a essere qualificata come organo dotato di legale rappresentanza.

Al riguardo, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie (cfr. del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG), questo aspetto sottende l'analisi della legittimazione soggettiva "esterna" ed "interna". La prima, intesa come legittimazione a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo, "appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito" (cfr. del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). L'elencazione dei soggetti legittimati a richiedere pareri alle Sezioni regionali, contenuta nell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, è stata ritenuta tassativa dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. delle Autonomie, del. n. 13/AUT/2007), che è altresì intervenuta per meglio delineare i confini di tale previsione (ad esempio, sancendo che la legittimazione a richiedere pareri possa essere riconosciuta anche in capo alle Unioni di comuni limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa, posto che a tal fine questa può essere assimilata al comune in quanto proiezione dei singoli enti partecipanti finalizzata all'esercizio congiunto di funzioni di competenza comunale - cfr. Sez. autonomie, del. n. 1/SEZAUT/2021/QMIG).

Per quanto concerne la "legittimazione soggettiva interna", la Sezione delle Autonomie ha chiarito che questa "riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere" e nel caso di un Comune "*... ai sensi dell'art. 50, c. 2, TUEL, è il Sindaco il legale rappresentante dell'ente comunale e, pertanto, tale figura istituzionale costituisce organo di vertice politico con legittimazione soggettiva interna ed esterna a sollecitare l'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti*" (cfr. del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Nella fattispecie sottoposta all'odierno scrutinio la richiesta è stata presentata dal Sindaco per il tramite del CAL e, pertanto, risultando rispettate le suddette condizioni, il collegio conclude per l'ammissibilità soggettiva.

## 1.2 Ammissibilità oggettiva

In riferimento al secondo profilo (ammissibilità oggettiva), si osserva che la Corte dei conti, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della "contabilità pubblica", precisando che la stessa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.

Si precisa, che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell'Ente. In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali.

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'Ente non può mirare ad ottenere l'avallo, preventivo o successivo che sia, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

La funzione consultiva, peraltro, non può interferire con le altre funzioni attribuite alla Corte dei conti (di controllo e giurisdizionali) o ad altra magistratura. A tale proposito, si richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, secondo cui *"appare opportuno ribadire che la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva*

*della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”.*

Ciò posto, questa Sezione di controllo ravvisa la riconducibilità dei quesiti posti alla materia della contabilità pubblica, nell’accezione fornita dalla giurisprudenza contabile sopra richiamata quale *“sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”* (cfr. Sezione delle Autonomie, del. n. 5/AUT/2006 e Sez. Riunite in sede controllo, del. n. 54/CONTR/2010).

## MERITO

### 1) Quadro normativo di riferimento

Con delibera n. 386 del 3 agosto 2023 ARERA ha istituito due componenti perequative, espresse in euro/utenza, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, per la copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale Piano Economico Finanziario (PEF), individuando in CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) il soggetto gestore dei conti su cui confluiscono dette entrate.

In dettaglio, con la citata delibera vengono istituite, a decorrere dal 2024, le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI:

a) La componente **UR1,a**, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, in attuazione dell’art. 2 della legge n.60/22 e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, in relazione a quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, della legge 60/22.

b) La componente **UR2, a**, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi. La previsione di tale componente non trova diretto fondamento nella legge. A tale riguardo Arera nella citata delibera stabilisce *“analogamente a quanto avviene negli altri settori regolati, che le eventuali agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi vengano compensate tramite una specifica componente perequativa da applicare alle utenze del servizio dei rifiuti urbani, allo scopo di limitare l’utilizzo di giacenze esistenti presso altri conti di gestione”* a tale fine viene istituito *“un Conto destinato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi*

*eccezionali e calamitosi, che verrà alimentato dalla componente tariffaria di cui al punto precedente; in coerenza con quanto previsto per gli altri conti perequativi”; viene poi attribuita “la gestione di tale Conto a CSEA”. L’Autorità, con precedente deliberazione n. 267/2023, in attuazione del decreto-legge 61/23, aveva infatti disciplinato, tra l’altro, la durata della sospensione automatica dei termini di pagamento e le anticipazioni a sostegno dei gestori del servizio, a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario, identificando CSEA quale soggetto preposto all’erogazione delle suddette anticipazioni. Con particolare riferimento al settore dei rifiuti urbani veniva quindi previsto che CSEA, nelle more dell’istituzione di apposite componenti perequative e specifici conti dedicati, potesse utilizzare le giacenze esistenti presso altri conti di gestione relativi ai settori ambientali.*

Per la gestione dei meccanismi perequativi in parola, sono stati dunque istituiti presso CSEA i seguenti conti:

- a) il “Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti”, denominato Conto *UR1*, alimentato dalla componente *UR1, a*;
- b) il “Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi”, anche denominato Conto *UR2*, alimentato dalla componente perequativa *UR2, a*.

Si è inoltre dato mandato a CSEA di identificare le modalità operative più efficienti per gestire pagamenti e versamenti relativi alle componenti perequative oggetto del presente provvedimento, al fine di contenere gli oneri amministrativi relativi alla gestione di tali partite.

La citata deliberazione prevede poi che gli operatori del settore rifiuti (cioè gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono la suddetta attività in economia e le Autorità di sistema portuale ) compilino e trasmettano al CSEA, **entro il 31 gennaio 2025** (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno “a”), una dichiarazione, da rendere ai sensi dell’art.47 del d.P.R. 445/2000, contenente i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative. I medesimi operatori dovranno versare a CSEA **entro il 15 marzo 2025** gli importi a debito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio.

Con circolare n. 59 del 28 ottobre 2024 CSEA ha confermato che le componenti perequative sono applicate ad **utenza**, ove per tale termine, nell’allegato A alla delibera

ARERA n.386/2023, viene richiamata la definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017 recante *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*, in base al quale l'utenza rappresenta *“le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»*.

L'utenza corrisponde all'**unità elementare di tassazione della TARI**, in base alla quale avviene la ripartizione del carico tributario annuale della tassa rifiuti, intesa come “punto di conferimento”, per cui si conteggerà una singola utenza sia nel caso di abitazione, con annesse pertinenze, sia nel caso di utenze non domestiche le cui aree sono state ripartite per destinazione d'uso ma che non possono che essere considerate come un'unica utenza di conferimento dei rifiuti.

CSEA, in merito all'oggetto delle dichiarazioni da rendere entro il 15 gennaio, ha precisato, nella FAQ 04, che *“I dati da dichiarare alla CSEA entro il 31 gennaio dell'anno “a” relativamente all'applicazione delle componenti UR1 e UR2 sono il numero di utenze ad uso domestico ed il numero di utenze ad uso non domestico per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell'anno “a-1”*. Nella FAQ 07 afferma poi che *“Nelle dichiarazioni deve essere indicato il numero di utenze per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell'anno di riferimento (c.d. “anno fatturazione”), indipendentemente dai relativi incassi”*.

Quanto stabilito da CSEA si riferisce al contenuto delle dichiarazioni, ma né dalla delibera ARERA, né dalla circolare testè citata, si evince con chiarezza se gli importi che i Comuni sono tenuti a versare entro il 15 marzo 2025 dovranno essere calcolati sull'accertato o sull'effettivamente riscosso. L'incertezza ha mosso il Comune istante ad avanzare richiesta di parere a questa Sezione, alla luce delle ripercussioni dell'una o l'altra opzione sulla tenuta degli equilibri di bilancio in termini di competenza e di cassa.

## **2) Il rapporto obbligatorio avente ad oggetto la componente perequativa: soggetto attivo, soggetto passivo e natura giuridica della prestazione.**

La corresponsione della componente perequativa che, a differenza del TEFA<sup>1</sup>, non rappresenta una maggiorazione della TARI, bensì una voce di entrata aggiuntiva a copertura dei costi individuati nella delibera ARERA n.386/23, caratterizza l'oggetto di un rapporto obbligatorio il quale, secondo le ordinarie regole civilistiche, implica la relazione tra due soggetti, di cui uno, il soggetto attivo creditore, individuato da ARERA nella CSEA e l'altro, il soggetto passivo debitore, rappresentato dal titolare dell'utenza.

L'adempimento dell'obbligazione resta in capo al soggetto passivo, titolare dell'utenza, che tuttavia, secondo uno schema semplificatorio, estingue la predetta obbligazione con il pagamento al Comune della TARI presuntiva o puntuale, corrispondendo un importo maggiorato dalla componente perequativa. Trovano qui applicazione le comuni regole civilistiche e, in particolare, l'art. 1188 c. c. secondo cui il "pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, **ovvero alla persona indicata dal creditore** o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo". Il Comune, dunque, non è soggetto passivo dell'obbligazione di cui trattasi e questo a prescindere dalla natura giuridica della prestazione stessa, in relazione alla quale non vi è univoco orientamento. La stessa Agenzia delle entrate con parere n. 183 del 12 settembre 2024 ha affermato che *"la deliberazione n. 386/2023 nulla dispone sulla natura giuridica delle nuove voci di entrata legate alla TARI. Si limita solo a specificare che: ".....tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani"; devono essere aggiunti, con separata indicazione, nelle richieste di pagamento della TARI dall'ente impositore, territorialmente competente (in primis, i Comuni); sono calcolate in misura fissa per ogni utenza e pertanto non rientrano tra i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti da coprire con la TARI (cfr. anche Allegato A, punto 2.4). Le descritte modalità di applicazione presentano dei profili di similitudine con quelle degli Oneri Generali di Sistema (OGdS), addebitati in bolletta ai clienti finali, su cui si sono recentemente soffermate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 18 dicembre 2023, n. 35282"*.

---

<sup>1</sup> Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) di spettanza delle Province



Il Collegio rileva che, in effetti, molte sono le analogie tra le componenti perequative di cui si discute e gli oneri gestionali di sistema "OGdS" stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica dall'articolo 3, commi 10 e 11, d.lgs. n. 79 del 1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). I corrispettivi da riversare a CSEA e destinati alla copertura dei costi relativi ad attività d'interesse generale legate al sistema energetico nazionale sono anche qui a carico degli utenti finali, secondo quanto stabilito dall'art. 39 c.3 d.l. 83/2012, come convertito con modifiche dalla legge n.134/2012. I giudici amministrativi, dopo aver riconosciuto la natura parafiscale degli "OGdS", **hanno individuato la responsabilità per il loro pagamento esclusivamente in capo ai clienti finali**, il cui eventuale inadempimento, in assenza di una norma di legge, non può essere fatto gravare sui venditori (v. Cons. St., VI, sent. n. 2182/2016; sentenze TAR Lombardia, sede di Milano, nn. 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017).

Le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti, nella sentenza n. 15 del 13 maggio 2020, si sono espresse sulla natura giuridica degli oneri generali di sistema concludendo che *"appare indubbia la natura parafiscale degli oneri generali di sistema, così come definiti dalla stessa ARERA (vedasi documento di consultazione n. 255/2016/R/eel) e la sua caratterizzazione quale prestazione patrimoniale imposta in virtù dell'immanente carattere di coattività immediatamente legata al pagamento della bolletta elettrica e, quindi, gravante automaticamente sui soggetti tenuti al suo pagamento. ..."*.

La citata sentenza della Cassazione n. 35282 del 18 dicembre 2023, che ha devoluto al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto gli oneri generali di sistema, ha tra l'altro evidenziato che il carattere della doverosità della prestazione può rappresentare solo un indizio del carattere tributario della stessa, non essendo tuttavia da solo sufficiente, come pure *"l'impiego per scopi di natura pubblicistica dei relativi proventi non rappresenta, lo si è detto, circostanza decisiva ai fini della qualificazione giuridica degli oneri in questione come imposte indirette"*.

Rileva il Collegio che, anche nel caso delle componenti perequative di cui si discute, si è certamente in presenza di una prestazione patrimoniale imposta la cui fonte deve necessariamente essere una norma di legge ai sensi dell'art. 23 Cost.

In ogni caso, indipendentemente dalla natura giuridica attribuita alle componenti perequative in questione, soggetto passivo resta comunque il titolare dell'utenza finale.

Il Comune è infatti estraneo al rapporto, per cui, in assenza di specifiche disposizioni che obblighino il Comune ad effettuare il pagamento in favore del creditore oppure, optando per la natura tributaria, di previsioni di legge che espressamente qualifichino il Comune come sostituto o responsabile d'imposta, non si rinviene il fondamento giuridico per esigere dallo stesso il pagamento in luogo del debitore originario.

L'irrilevanza della natura giuridica della prestazione ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligazione consente di operare un'analogia con le modalità di riscossione e riversamento del TEFA, contributo di natura tributaria di spettanza della Provincia per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente. In questo caso il contributo viene versato alla Provincia, al netto della commissione spettante al Comune, sulla base delle somme effettivamente riscosse.

### **3) Modalità di riscossione e contabilizzazione in bilancio delle componenti perequative**

In merito alle modalità di riscossione delle componenti perequative il Comune dovrà richiederle ai contribuenti mediante la bollettazione della Tassa Rifiuti ed incassarle all'interno del proprio bilancio. Non è stato istituito un codice tributo (previsto ad esempio per il TEFA) per destinare direttamente alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) le entrate generate da tali componenti, onerando il Comune - che non può configurarsi come reale beneficiario di tali entrate - della relativa contabilizzazione in bilancio.

La neutralità nel bilancio dell'Ente delle poste di cui trattasi è stata affermata il 1° luglio 2024 dal MEF (RGS-SIOPE) in risposta a un quesito posto da un ente locale. L'Organo ministeriale ha preliminarmente osservato che *"in relazione al quesito posto si osserva che le componenti perequative, essendo maggiorazioni al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi e non rientrando nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, presentano caratteristiche particolari.....In base alle informazioni fornite, e considerando che le componenti perequative sono somme che l'ente incassa per conto di Csea e che devono essere versate*

*integralmente, è più appropriato trattarle come partite di giro. Questo perché non alterano il patrimonio dell'ente ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio dell'ente locale".* Occorre qui richiamare il paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, secondo cui i servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni realizzate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente. Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare; tempi; destinatari della spesa, elementi, nel caso che qui interessa, già prestabiliti da ARERA.

Sarebbe tuttavia opportuno che, come per il TEFA<sup>2</sup>, anche per queste componenti perequative venisse istituito apposito codice tributo, evitando di far confluire le somme nel bilancio dei Comuni.

## **Conclusioni**

Ad avviso del Collegio, quanto sopra rappresentato consente di ritenere che i Comuni che, si ribadisce, non sono né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da ARERA, in assenza di specifiche disposizioni normative, debbano effettuare il riversamento a CSEA delle somme effettivamente riscosse.

D'altra parte, a favore di tale soluzione militano non solo le ragioni di diritto sopra rappresentate, ma anche logiche di stretta natura contabile riguardo alla tenuta degli equilibri di bilancio sia in termini di competenza che di cassa. Se infatti il Comune dovesse riversare sulla base dell'accertato, fungendo sostanzialmente da cassa per CSEA, si troverebbe ad anticipare somme relative a una entrata che potrebbe non verificarsi mai con evidenti ricadute negative sui bilanci e possibile emersione di disavanzi. Inoltre, l'anticipazione delle somme da parte del Comune inciderebbe sulla già scarsa liquidità di cassa di molti Enti compromettendo, tra l'altro, il rispetto dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali. A tale proposito si rammenta che la Riforma n.1.11 del PNRR "riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", prevede che **entro il primo trimestre 2025**, con conferma al **primo trimestre 2026**,

---

<sup>2</sup> Cfr decreto direttoriale MEF del 1° luglio 2020 sul TEFA che ha istituito un codice tributo ad hoc su modello F24

siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo.

**P.Q.M.**

in riscontro all'istanza di parere presentata dal Comune di Spotorno, la Sezione regionale di controllo per la Liguria ritiene che *"le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n.386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate"*.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Spotorno.

Il magistrato relatore

dott. ssa Vitaliana Vitale

Il presidente

dott.ssa Maria Teresa Polverino

Depositato in segreteria il 2025

Il funzionario preposto